

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4824

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2000

—————

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di
collaudo dei lavori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro dei rapporti regolati dall'atto di concessione, dal contratto di programma e dal contratto di servizio pubblico, ogni anno lo Stato trasferisce migliaia di miliardi alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., consentendole non solo di adempiere agli obblighi di servizio pubblico cui è tenuta ma anche di programmare ingenti investimenti per lo sviluppo e il potenziamento della rete.

Per il solo periodo 2000-2003 le Ferrovie dello Stato (FS) hanno pianificato, sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e del Ministro del tesoro, investimenti per circa 40 mila miliardi, per la maggior parte destinati al progetto Alta Velocità/Alta Capacità, gestito interamente dalla società Treno Alta Velocità S.p.A. (TAV), controllata da FS. Un progetto che mira a sviluppare il trasporto passeggeri e merci sulla direttrice Milano-Napoli, sull'asse trasversale Torino-Milano-Venezia e sulla direttrice Milano-Genova, dando luogo al più grande programma di investimenti in opere pubbliche del nostro paese.

Considerata l'importanza delle opere, e degli investimenti pubblici connessi, è necessario che TAV S.p.A. operi nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, economicità e coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di costruzione di opere pubbliche; occorre evitare che alla autonomia amministrativa, organizzativa e contabile di FS e TAV faccia seguito una gestione non trasparente ed economicamente dispendiosa, in particolare sul fronte degli appalti di lavori e di servizi.

Le finalità appena enunciate sono alla base del presente disegno di legge, con il quale si intende colmare una grave lacuna normativa del nostro ordinamento, garantendo traspa-

renza e regole certe in un settore, la disciplina del collaudo dei lavori di cui Ferrovie dello Stato o TAV sono soggetti aggiudicatori, in cui le Ferrovie dello Stato godono di più ampia autonomia di azione.

Gli appalti relativi alla costruzione di infrastrutture destinate al trasporto ferroviario sono infatti per la maggior parte disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che attua le direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi nei cosiddetti «settori esclusi», vale a dire energia, acqua, trasporti e telecomunicazioni. La norma in esame non disciplina il collaudo dei lavori, materia in cui viene lasciata ampia autonomia alle stazioni appaltanti, in questo caso FS e TAV, che ne definiscono criteri e modalità nell'ambito della determinazione delle specifiche tecniche.

Tantomeno è applicabile in materia la legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosiddetta «Merloni», legge quadro in materia di lavori pubblici, che all'articolo 2, comma 3, comunque esclude che le norme del relativo regolamento di attuazione sul collaudo dei lavori si possano applicare ai soggetti in questione.

Dal quadro appena esposto deriva quindi che la materia del collaudo dei lavori viene in linea generale lasciata ad un codice di autoregolamentazione interno a FS e TAV.

In questo contesto normativo si sono evidenziate alcune preoccupanti anomalie nel sistema dei collaudi dei lavori di opere ferroviarie, in particolare per le opere del programma Alta Velocità/Alta Capacità. In primo luogo sono stati riscontrati costi altissimi legati ai compensi dei collaudatori, dovuti non solo alle «parcelle d'oro» pattuite,

ma anche all'alto numero dei componenti delle commissioni di collaudo. In secondo luogo la partecipazione alle commissioni di collaudo di politici, pubblici dipendenti e magistrati, ha dato luogo a intollerabili conflitti di interessi e a situazioni inopportune per cui chi appartiene a pubbliche amministrazioni con compiti di controllo o vigilanza sui lavori, viene nello stesso tempo pagato dai soggetti controllati in qualità di collaudatore.

Con il presente disegno di legge, si intende dunque riportare tale situazione in un quadro di certezza giuridica, in particolare in materia di nomina dei collaudatori, incompatibilità e compensi spettanti agli stessi.

La soluzione più coerente, considerando che il Ministero del tesoro è l'azionista unico di FS e che l'azienda è sovvenzionata con denaro pubblico, appare quella di assoggettare i collaudi delle opere aggiudicate da FS e TAV alla disciplina dettata in materia dalla legge quadro sui lavori pubblici e, in

particolare, dal relativo regolamento di attuazione che al titolo XII disciplina organicamente la materia. Si tratta di una normativa certamente migliorabile, che non risolve tutte le problematiche connesse a questa complessa materia, ma che nello stesso tempo consente di superare l'attuale vuoto normativo.

Di conseguenza con l'articolo 1 si modifica l'articolo 28 della legge quadro sui lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109, disponendo l'applicazione della normativa sui collaudi anche agli appalti di lavori di cui soggetto aggiudicatore sia la società Ferrovie dello Stato S.p.A. o una società da essa controllata; inoltre, per ragioni di coerenza normativa, si modifica l'articolo 2, comma 3, della legge medesima, che nell'attuale formulazione dispone che le norme del regolamento di attuazione della «legge Merloni» relative ai collaudi non si applicano ai soggetti operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109)*

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole «collaudo dei lavori» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28».

2. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative al collaudo dei lavori, si applicano anche agli appalti di lavori di cui soggetto aggiudicatore sia la società Ferrovie dello Stato S.p.A. o una società da essa controllata».